

# **REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento determina i principi generali e disciplina le modalità per le elezioni delle rappresentanze degli studenti ai fini del rinnovo delle componenti elettive nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli di Facoltà, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22, 23, 43 e 47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, nonché nel Comitato per lo Sport Universitario, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto stesso e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

## **Art. 2**

### **Indizione delle elezioni**

1. Il Rettore indice le elezioni delle suddette rappresentanze almeno 40 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto con provvedimento da affiggersi agli albi delle strutture periferiche e dell'Amministrazione Centrale; detto provvedimento deve essere inviato, per l'affissione, anche all'EDISU di Foggia ed al Sindaco del Comune di Foggia nonché, per la diffusione a mezzo stampa, ad emittenti radiotelevisive pubbliche e private.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve indicare:
  - a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
  - b) il numero degli eligendi per ciascun Organo e, in relazione a questi, il numero delle preferenze da esprimere;
  - c) la data entro cui devono essere ultimate tutte le operazioni ai fini della proclamazione degli eletti;
  - d) l'orario di costituzione e di apertura di tutti i seggi elettorali nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.
3. Le operazioni di voto per l'elezione delle rappresentanze degli studenti si svolgono in due giorni consecutivi e non coincidenti con quelli in cui sono previste operazioni di voto che riguardino altre componenti dell'Ateneo.

### **Art. 3**

#### **Soggetto organizzatore**

1. L'Amministrazione Centrale cura tutte le operazioni elettorali.
2. Con provvedimento del Direttore Amministrativo, presso la Direzione Amministrativa, è istituito un Ufficio Elettorale con il compito di:
  - a) predisporre le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo;
  - b) aggiornare, fino alla data delle votazioni, le liste degli elettori sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio interessato;
  - c) ricevere, in forma scritta, le candidature individuali o in liste concorrenti;
  - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
  - e) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico, ovvero mediante liste, secondo l'ordine di presentazione delle stesse, e curarne l'affissione negli albi delle strutture periferiche, dell'Amministrazione centrale e nei seggi elettorali;
  - f) ricevere, almeno cinque giorni prima delle votazioni, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali;
  - g) inviare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo alle Segreterie di Presidenza di Facoltà, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni affinché ciascun elettore possa prenderne visione;
  - h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
3. Gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo devono essere redatti a cura degli Uffici competenti con l'indicazione degli elementi di identificazione di ciascun elettore che saranno individuati dall'Ufficio Elettorale.
4. Gli aventi titolo che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà, entro il settimo giorno precedente le votazioni, di proporre ricorso scritto al Direttore Amministrativo che decide in merito entro le successive quarantotto ore.

### **Art. 4**

#### **Commissione Elettorale Centrale**

1. Con provvedimento del Rettore è istituita la Commissione Elettorale Centrale che ha il compito di:
  - a) esprimere pareri;

- b) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
  - c) dichiarare i risultati delle votazioni;
  - d) comunicare i risultati per affissione.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da:
- a) tre professori (preferibilmente uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Rettore che individua, altresì, tra i medesimi anche il Presidente della Commissione;
  - b) due dipendenti designati dal Direttore Amministrativo fra il personale tecnico-amministrativo, di cui uno con funzioni di segretario.
3. La Commissione Elettorale Centrale è integrata, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna lista concorrente.
- Fino all'integrazione con i rappresentanti di cui sopra la Commissione opera nella sua composizione di base.

#### **Art. 5**

#### **Commissione Elettorale Organizzativa**

1. Con provvedimento del Rettore è costituita la Commissione Elettorale Organizzativa composta da un Preside, con funzioni di Presidente, da un rappresentante di ciascuna Facoltà e da un rappresentante per ciascuna lista concorrente.
2. La Commissione Elettorale Organizzativa ha il compito di stabilire le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa, l'uso delle aule per le assemblee.
3. Sovrintende, altresì, all'ordine pubblico durante lo svolgimento delle operazioni elettorali al di fuori dei seggi e nell'ambito dell'Università.

#### **Art. 6**

#### **Propaganda elettorale**

1. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione Elettorale Organizzativa.
2. Nel periodo che va dal quindicesimo giorno successivo alla data del provvedimento di indizione fino ai due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.

3. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

#### **Art. 7**

##### **Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi di cui all'art. 1 é determinato ai successivi artt. 18 e 19.

#### **Art. 8**

##### **Validità delle votazioni**

1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui la percentuale di partecipazione risulti inferiore a quella sopra indicata, il numero dei rappresentanti eletti sarà ridotto in misura proporzionale allo scarto determinatosi rispetto al quorum previsto.

#### **Art. 9**

##### **Seggi**

1. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni, sono costituiti i seggi elettorali.
2. Con provvedimento del Direttore Amministrativo, che ne determina il numero e l'ubicazione in relazione al numero degli aventi titolo all'elettorato attivo, sono costituiti i seggi per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 1.
3. Ciascun seggio elettorale è composto da un Presidente, due scrutatori effettivi, due supplenti ed un segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio.
4. Ciascun seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice-Presidente, designato dal Presidente fra gli scrutatori, e il segretario.
5. In ciascun seggio sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto.
6. Presso ciascun seggio può essere previsto un servizio di vigilanza diurna e notturna.

#### **Art. 10**

##### **Operazioni elettorali**

1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

2. A tutte le operazioni elettorali del seggio può assistere un rappresentante per ciascuna lista concorrente. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire all'Ufficio Elettorale almeno cinque giorni prima delle votazioni.
3. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.
4. All'atto della costituzione del seggio il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità dei locali e la presenza delle cabine atte ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.

## **Art. 11**

### **Modalità di voto**

1. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:
  - a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
  - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
  - c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
  - d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata di ciascuna scheda votata dall'elettore in cabina.
3. Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo di documento di identificazione:
  - a) sia riconosciuto da uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione presente sulla lista degli elettori;
  - b) sia riconosciuto da un altro elettore che risulti iscritto nelle liste elettorali dello stesso seggio e che sia in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata alla identificazione avvertendolo che una falsa dichiarazione è punibile ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 570/60. Ciascun elettore può svolgere la funzione di garante fino ad un massimo di cinque volte.
4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dalla struttura pubblica competente. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale.

5. Ciascun elettore può votare sino a un terzo degli eligendi (ogni eventuale arrotondamento deve compiersi in eccesso) e, comunque, può esprimere almeno una preferenza. Il voto è espresso contrassegnando il cognome ed il nome del/dei candidato/i che si intende votare fra quelli elencati all'interno della scheda elettorale, nonché la lista prescelta.
6. Le operazioni di voto sono pubbliche. Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nella lista del seggio medesimo, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.

## **Art. 12**

### **Modalità di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso ciascun seggio, in seduta pubblica, secondo quanto stabilito nel provvedimento di indizione ai sensi del precedente art. 2, comma 2, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. Le schede sono scrutinate secondo il seguente ordine:
  - a) Senato Accademico;
  - b) Consiglio di Amministrazione;
  - c) Comitato per lo Sport Universitario;
  - d) Consigli dei Corsi di Studio;
  - e) Consigli di Facoltà.
3. L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.
4. Sono nulle le schede che:
  - a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
  - b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  - c) contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, oppure a favore di più liste o più nomi non compresi in alcuna delle liste presentate.
5. Sono nulli i voti di preferenza che:
  - a) siano stati espressi in numero eccedente quello previsto. Sono, quindi, ritenute valide, secondo l'ordine espresso dall'elettore, le preferenze rientranti in detto numero;
  - b) siano stati attribuiti a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista e le eventuali preferenze a candidati della stessa lista.

6. In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.
7. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui al precedente art. 10, comma 2. La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva del voto.
8. Prima di togliere la seduta, il Presidente:
  - a) raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette al Direttore Amministrativo;
  - b) rimette alla Commissione Elettorale Centrale l'altra copia del verbale del seggio e delle tabelle di scrutinio.
9. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

### **Art. 13**

#### **Sistemi elettorali e determinazione dei risultati**

1. I sistemi elettorali adottati per la elezione delle rappresentanze negli Organi collegiali sono:
  - a) il sistema maggioritario;
  - b) il sistema proporzionale.
2. In applicazione del sistema maggioritario, ai fini della determinazione dei risultati elettorali per ciascun Organo, salvo quanto previsto al successivo art. 14, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino a concorrenza del numero degli eligendi.

Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
3. In applicazione del sistema proporzionale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali per ciascun Organo, salvo quanto previsto al successivo art. 14, la Commissione Elettorale Centrale:
  - a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
  - b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
  - c) divide successivamente per uno, per due, e così a seguire, fino alla concorrenza del numero degli eligendi, la cifra elettorale di ogni lista;

- d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra questi quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente sceglie quello cui corrisponde la migliore cifra elettorale;
- e) assegna il numero di eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
- f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

#### **Art. 14**

##### **Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti**

1. I risultati delle votazioni sono dichiarati:
  - a) dal Presidente del seggio, nelle elezioni ove è costituito un unico seggio elettorale;
  - b) dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale, nelle elezioni ove siano costituiti più seggi elettorali.
2. Il Rettore, sulla base della dichiarazione dei risultati delle votazioni, proclama gli eletti.

#### **Art. 15**

##### **Ricorsi**

1. Eventuali ricorsi o eccezioni avverso tutte le operazioni elettorali, dal provvedimento di indizione alla comunicazione dei risultati, possono essere presentati al Rettore entro le 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare; su di essi la Commissione Elettorale Centrale decide entro le 48 ore successive.
2. Avverso le decisioni della Commissione può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 48 ore dall'adozione delle stesse; su di esso il Senato Accademico decide in merito entro le successive 48 ore.

#### **Art. 16**

##### **Surrogazione ed elezioni suppletive**

1. Il mandato elettorale cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia dell'eletto o di decadenza del medesimo prima della scadenza del mandato, anche per cambiamento di status o dimissioni, subentra il primo dei non eletti per il quale

persistano i requisiti di eleggibilità; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro 90 giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

3. La decadenza per cambiamento di status non interviene nel caso in cui lo studente eletto si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea specialistica dopo il conseguimento della laurea di primo livello. Sono esclusi dall'applicazione di detta norma gli eletti nei Consigli di Corso di Studio. Si intende iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea specialistica lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello. Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea specialistica entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di prorogatio, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.
4. Nel caso di rappresentanze elette con il sistema proporzionale su liste concorrenti, la surrogazione avviene con riferimento al primo dei non eletti della stessa lista cui appartiene il componente da sostituire.

#### **Art. 17**

##### **Eligendi**

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera e), dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, è eletto nel Senato Accademico un rappresentante degli studenti per ogni Facoltà.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, lettera g), dello Statuto sono eletti nel Consiglio di Amministrazione cinque rappresentanti degli studenti.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 della Legge n. 394/77, sono eletti nel Comitato per lo Sport Universitario due rappresentanti degli studenti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, dello Statuto, è eletta in ciascun Consiglio di Corso di Studio una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti l'Organo.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, è eletta in ciascun Consiglio di Facoltà una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti l'Organo.
6. Alla elezione dei rappresentanti di cui al precedente comma 1 si procede con il sistema maggioritario, mentre per tutti gli altri rappresentanti si procede con il sistema proporzionale.

#### **Art. 18**

##### **Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche di cui all'art. 17 del presente Regolamento, tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Foggia. L'elettorato attivo é esteso, altresì, anche a tutti gli studenti che, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle candidature, risultino iscritti a questa Università per l'a.a. 2003/04.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento, tutti gli studenti che godano dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche di cui al predetto art. 17, commi 4 e 5, tutti gli studenti che godano dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature e che risultino iscritti da un periodo non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di un anno accademico.

#### **Art. 19**

##### **Esclusione dall'elettorato**

1. È escluso dall'elettorato passivo per la designazione delle predette rappresentanze studentesche il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Foggia.

#### **Art. 20**

##### **Candidature**

1. Le candidature sono presentate in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, ovvero individualmente per l'elezione di cui all'art. 17, c.1.
2. La presentazione delle liste di candidati, ovvero delle candidature individuali, avviene mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale fra il quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle votazioni ed il quindicesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto; il provvedimento di indizione fissa, in relazione alla data delle votazioni, il termine ultimo di tale presentazione.
3. La presentazione della lista è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, considerato presentatore ufficiale.
4. Le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione.
5. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

6. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione, da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione. Qualora la denominazione, motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale, entro due giorni dalla presentazione, invita il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso. Entro un termine di pari durata ed alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale deve provvedere ad eliminare anche ogni altra irregolarità per la quale la Commissione Elettorale Centrale rivolga formale invito di regolarizzazione. Il computo dei due giorni per tali correzioni decorre dalla data di notifica mediante affissione all'albo predisposto presso l'Ufficio Elettorale. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto entro le ore 12.00 del secondo giorno con nota scritta inoltrata alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
7. I candidati sono riportati nella lista con l'indicazione del cognome, nome, corso di studio cui sono iscritti, numero di matricola e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
8. L'accettazione della candidatura deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata come previsto dal successivo art. 21.
9. Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste per uno stesso Organo, pena il depennamento da tutte.
10. Candidature irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle.
11. Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista nella quale egli stesso è candidato.
12. Le liste dei candidati riscontrate regolari, anche nella verifica delle modalità di cui al successivo art. 21, sono rese pubbliche almeno cinque giorni prima della data delle votazioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.

## **Art. 21**

### **Modalità di sottoscrizione delle liste**

1. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per lo Sport Universitario devono essere sottoscritte da almeno cinquanta studenti aventi diritto al voto.
2. Le liste dei candidati per la designazione dei rappresentanti in ciascun Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Facoltà devono essere sottoscritte da un numero di studenti, iscritti alla relativa Facoltà, non inferiore a quindici e non superiore a cento.
3. Nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione sia inferiore al minimo richiesto la lista risulta annullata relativamente alle elezioni del solo organo per cui si verifica tale ipotesi.

4. Ai sensi dell'art. 20 della l. n. 15/68, le firme di sottoscrizione sono apposte in calce a ciascuna lista alla presenza di un soggetto appositamente designato dall'Amministrazione o di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione.
5. Le firme di sottoscrizione devono essere apposte su appositi moduli, che contengono in ciascun foglio la denominazione, il motto o simbolo della lista medesima; devono indicare chiaramente il nome ed il cognome dello studente ed essere corredate dell'indicazione del luogo, data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola universitaria.
6. Le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle.
7. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso Organo o figurare come presentatore per più liste. In tal caso, le firme ripetute sono depennate da tutte le liste.

#### **Art. 22**

##### **Rappresentanti di lista**

1. Possono essere designati i rappresentanti di lista nei seggi elettorali, nella Commissione Elettorale Organizzativa e nella Commissione Elettorale Centrale, con l'indicazione per ciascuno di essi del luogo, data di nascita, corso di studio di appartenenza, recapito e numero di matricola.

#### **Art. 23**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali di cui al T.U. n. 570/60 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili.